



# COMUNE DI ROBASSOMERO

PROVINCIA DI TORINO

tel. 011 9234407 - Fax 011 9234422

E-mail: [ragioneria@comune.robassomero.to.it](mailto:ragioneria@comune.robassomero.to.it) - [www.comune.robassomero.to.it](http://www.comune.robassomero.to.it)

## **REGOLAMENTO PER LA**

## **CREMAZIONE, CONSERVAZIONE**

## **AFFIDAMENTO E DISPERSIONE**

## **DELLE CENERI**

## **NEL "GIARDINO DEL RITORNO"**

***"Pulvis eris et in pulverem reverteris"***

*(Genesi, 9,19)*

***"Ora lascio il mondo e ritorno al Padre"***

*(Gesù, Vangelo di Giovanni, 16,28)*

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
del 27 febbraio 2009*

# INDICE

## CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 3
-----------------------------	--------

## CAPO II – CREMAZIONE

Art. 2 – Esercizio della cremazione	pag. 3
Art. 3 – Rilascio all'autorizzazione alla cremazione	pag. 3
Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali	pag. 4
Art. 5 – Identità delle ceneri	pag. 4
Art. 6 – Feretro per la cremazione	pag. 5
Art. 7 – Caratteristiche delle urne cinerarie	pag. 5
Art. 8 – Destinazione delle ceneri	pag. 5
Art. 9 - Modalità e durata della concessione delle cellette cinerarie	pag. 6
Art. 10– Affidamento e dispersione delle ceneri	pag. 6
Art. 11 – Iscrizione ad associazione	pag. 6
Art. 12 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato alla dispersione	pag. 6
Art. 13 – Targa con generalità dei defunti cremati	pag. 7

## CAPO III – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 14 – Dispersione delle ceneri	pag. 7
Art. 15 – Luogo di dispersione delle ceneri	pag. 8

## CAPO IV – AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 16 – Consegna ed affidamento delle ceneri	pag. 8
Art. 17 – Conservazione dell'urna	pag. 10
Art. 18 – Recesso dell'affidamento – Rinvenimento di urne	pag. 10

## CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Tutela dei dati personali	pag. 11
Art. 20– Leggi e regolamenti	pag. 11
Art. 21 – Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 11
Art. 22 – Pubblicità del regolamento	pag. 11
Art. 23 – Sanzioni	pag. 11
Art. 24 – Entrata in vigore	pag. 12

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri, nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti:
  - a) il D.P.R. N. 285 del 10/09/1990 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria);
  - b) la Legge N. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri);
  - c) il D.P.R. N. 254 del 15/07/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. N. 179 del 31/07/2002);
  - d) la Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
  - e) Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento integrano e si armonizzano con le norme contenute nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.03.1999 e successivi provvedimenti modificativi.
3. Il presente Regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

## **CAPO II CREMAZIONE**

### **Art. 2 – Esercizio della cremazione**

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

### **Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001 n. 130.
2. Le modalità di manifestazione della volontà espressa dal defunto sono:
  - a) disposizione testamentaria;
  - b) dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. Quanto risulta dalla dichiarazione vale anche contro il parere dei familiari.
4. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
5. Quanto previsto al comma 2. a) e 2. b) e al comma 3. non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
7. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo contenente tutti i dati richiesti.
8. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
9. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

#### **Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali**

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali di cui al primo comma si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Per la cremazione dei resti mortali:
  - l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
  - non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/1990.

#### **Art. 5 – Identità delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2 comma 3)**

1. Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

## **Art. 6 – Feretro per la cremazione**

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri costruiti a norma di legge con materiale idoneo, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

## **Art. 7 – Caratteristiche delle urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

## **Art. 8 – Destinazione delle ceneri**

1. E' consentita la collocazione nelle cellette cinerarie ubicate nel "Giardino del Ritorno" presso il camposanto comunale, così come individuate nel progetto di ampliamento del cimitero comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136/97 delle urne contenenti le ceneri di:
  - a) cittadini residenti in Robassomero o in Vastalla
  - b) cittadini non residenti, nati a Robassomero o a Vastalla
  - c) cittadini non residenti purchè parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) e affini di 1° grado (suoceri, generi e nuore), parenti di 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) ed affini di 2° grado (cognati) dei cittadini residenti in Robassomero o in Vastalla, o delle persone già sepolte nel camposanto.
2. Le ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, possono anche essere disperse nel cinerario comune, indipendentemente dalla presenza dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma.
3. Nel rispetto della volontà del defunto e tenuto conto delle vigenti determinazioni assunte in materia, le urne contenenti le ceneri possono altresì essere:
  - a) tumulate all'interno del camposanto (in tombe di famiglia, loculi, ossari, loculi o ossari con altra salma);
  - b) affidate per la conservazione a familiare o altro parente a ciò autorizzato.
4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o affidamento ai familiari.
5. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il nulla osta al Comune di Robassomero ed il corrispondente atto al Comune competente.

## **Art. 9 – Modalità e durata della concessione delle cellette cinerarie**

1. Le cellette cinerarie, le cui caratteristiche dovranno essere quelle risultanti dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.
2. La concessione delle cellette cinerarie ha la durata di anni 20 (venti).
3. Il costo della concessione, gratuita per i residenti in Robassomero, è fissato con apposita delibera della Giunta Comunale.

## **Art. 10 – Affidamento e dispersione delle ceneri** *(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)*

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

## **Art. 11 – Iscrizione ad associazione** *(L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)*

1. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

## **Art. 12 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione**

*(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)*

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata dell'esecuzione della propria volontà, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
  - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - b) dall'esecutore testamentario;
  - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  - d) dal tutore di minore o interdetto;
  - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal Comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna.
3. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
4. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

### **Art. 13 – Targa con generalità dei defunti cremati (L.R. n. 20/2007, art. 7)**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 2 comma 7 della L.R. n. 20/2007, può essere posizionata sulle colonne site nel "Giardino del Ritorno", nel cimitero comunale, apposita targa individuale, con i dati anagrafici del defunto.
2. Sulla pietra della celletta che contiene l'urna cineraria potranno essere apposti una targa contenente i dati anagrafici del defunto con breve epigrafe, un ricordo fotografico ed un richiamo floreale.
3. L'onere per la fornitura e la posa in opera della targa, e le spese e diritti contrattuali nonché le imposte afferenti il contratto sono carico dei familiari del defunto, se non indigenti. La cornice portafoto ed il richiamo floreale sono a carico del Comune.

## **CAPO III DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **Art. 14 – Dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1,2,3,4,5,6 e 9)**

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:
  - a) all'interno del cinerario comune, ubicato nel Giardino del Ritorno del camposanto;
  - b) in montagna a distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi; nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva, nel mare, nei fiumi e in altri corsi d'acqua (esclusivamente nei tratti liberi da natanti o manufatti), o in aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - c) in aree private, ad una distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario da allegare alla richiesta di autorizzazione, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti all'art. 3 comma 1, numero 8, del D. Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi.
3. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
4. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.
5. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
7. L'incaricato è tenuto a rendere note al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
8. Nei luoghi di dispersione delle ceneri la commemorazione mediante l'eventuale installazione di oggetti o manufatti è soggetta ai regolamenti vigenti.
9. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione, il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000 in particolare deve indicare per iscritto:
  - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
  - l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri.

Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

## **Art. 15 – Luogo di dispersione delle ceneri.**

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune ubicato nel "Giardino del Ritorno" del camposanto.



**CAPO IV**  
**AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

**Art. 16 – Consegna ed affidamento delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 7.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari potrà avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel camposanto.
6. I soggetti richiedenti l'affidamento dell'urna presentano domanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
  - a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
  - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - c) il luogo di conservazione;
  - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
  - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in camposanto nel caso in cui non intendesse più conservarla;
  - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o pubblica sicurezza;
  - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo di conservazione entro il termine massimo di 30 giorni;

- h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

#### **Art. 17 – Conservazione dell'urna** (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1,2,3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'urna dovrà essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna) protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune il luogo in cui le ceneri saranno custodite, le modalità della loro conservazione ed a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia al Comune di provenienza, sia a quello di nuova destinazione.
4. L'affidatario assicura la diligente custodia dell'urna, garantendo, con impegno formale e scritto, la stabile destinazione dell'urna stessa e che essa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
5. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
6. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
7. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico – sanitarie.
8. L'Amministrazione Comunale, attraverso la Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni delle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

#### **Art. 18 – Recesso dell'affidamento – Rinvenimento di urne** (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al gestore dei servizi cimiteriali per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione anche non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3 comma 7.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al gestore dei servizi cimiteriali che provvede a darne notizia anche al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nell'apposito cinerario comune trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 19 – Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

### **Art. 20 – Leggi e regolamenti**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
  - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
  - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;
  - il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

### **Art. 21 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitarie previste in altre forme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

### **Art. 22 – Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall’art. 15, comma 1 della legge 11.2.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento. Il presente regolamento viene altresì pubblicato sul sito web comunale.

## **Art. 23 – Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 ad €500,00 (art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000).
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nelle casse comunali.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

## **Art. 24 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, entra in vigore, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso, munita di formula di esecutività.